

6) IL CORONAVIRUS E L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA.

La diffusione del Coronavirus non ha, purtroppo, risparmiato la giustizia italiana; avvocati e magistrati, infatti, sono stati contagiati in numerose Regioni d'Italia, rendendo necessaria l'adozione di una serie di provvedimenti per far fronte all'emergenza.

Il Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è intervenuto con il **decreto legge 2 marzo 2020 n. 9** che, all'articolo 10, comma 1, ha disposto il rinvio d'ufficio, dal 03 marzo 2020 fino a data successiva al 31 marzo 2020, delle udienze dei procedimenti civili pendenti presso gli uffici giudiziari dei circondari dei Tribunali cui appartengono i Comuni facenti parte della "zona rossa" (Lodi e Rovigo, nello specifico).

Il comma 2 dell'articolo 10 ha stabilito, inoltre, che dal 3 marzo 2020 al 31 marzo 2020 nei procedimenti civili pendenti presso gli uffici giudiziari dei circondari dei Tribunali cui appartengono i Comuni interessati, salve le dovute eccezioni, sono sospesi i termini per il compimento di "qualsiasi atto processuale, comunicazione e notificazione" da svolgere nelle Regioni dei Comuni interessati (Regioni Lombardia e Veneto); inoltre, in tutti i procedimenti civili, a prescindere dall'ufficio giudiziario ove sono pendenti, e fatte salve le dovute eccezioni, sono sospesi i termini per il compimento di "qualsiasi atto processuale, comunicazione e notificazione" che debba svolgersi nel territorio dei Comuni interessati.

Il comma 3 dell'articolo 10, infine, ha disposto il rinvio d'ufficio di tutti i procedimenti civili a data successiva al 31 marzo 2020 in cui risulti che le parti ovvero i loro difensori siano residenti ovvero abbiano sede nei Comuni interessati.

Successivamente al suindicato provvedimento, limitato alle sole "zone focolai" dell'epidemia, è stato emanato il **decreto legge 8 marzo 2020 n. 11**, con lo scopo di individuare le regole urgenti da applicare all'intero sistema giudiziario italiano per far fronte all'emergenza sanitaria e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria e di udienza¹.

Il decreto rimodula i tempi della giustizia, individuando due periodi temporali:

¹ Decreto-Legge 08 marzo 2020 n. 11: www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=73595&completo=true

1) un primo periodo, più breve, **compreso tra il 9 ed il 22 marzo 2020**, destinato a far fronte alle immediate esigenze dettate dall'emergenza, con il rinvio d'ufficio, a data successiva al 22 marzo 2020, di tutte le udienze dei procedimenti civili e penali, eccezione fatta per quelle non prorogabili. E' stato dunque introdotto un "periodo cuscinetto", in cui si applicherà il regime della sospensione feriale dei termini e, di conseguenza, resteranno sospesi i termini di prescrizione e decadenza.

2) un secondo periodo, **compreso tra il 23 marzo ed il 31 maggio 2020**, destinato a durare secondo lo sviluppo dell'epidemia, in cui *"i capi degli uffici giudiziari, sentiti l'autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell'ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della giustizia e delle prescrizioni di cui all'allegato 1 al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone"*.

Per quanto concerne l'attività giudiziaria, sono previste:

- la regolamentazione dell'accesso ai servizi, previa prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, nonché l'adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento;
- particolari misure per la trattazione e la fissazione delle udienze;
- la celebrazione a porte chiuse di tutte le udienze penali pubbliche e delle udienze civili pubbliche;
- lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto;
- la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 31 maggio 2020 nei procedimenti civili e penali, con le dovute eccezioni.

Per questo secondo periodo è prevista, altresì, la sospensione dei termini processuali relativi alla durata massima della custodia cautelare, al riesame delle misure cautelari personali e reali o alla confisca di prevenzione prevista dal Codice antimafia.

Non è prevista, invece, la sospensione feriale dei termini, diversamente dal primo periodo (9 - 22 marzo).

Il Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia (DGSIA), il 10 marzo 2020, ha emanato un **provvedimento relativo allo svolgimento telematico delle udienze**, come previsto dal D.L. 8 marzo 2020, n. 11, che individua collegamenti da remoto per lo svolgimento delle udienze civili e delle udienze penali durante l'emergenza da COVID-19².

In particolare, le udienze civili potranno svolgersi mediante collegamenti da remoto, organizzati dal Giudice, utilizzando i programmi a disposizione dell'Amministrazione: **Skype for Business** e **Teams**.

Nel settore penale, invece, le udienze si potranno svolgere, ove possibile, usando strumenti di videoconferenza già a disposizione degli uffici giudiziari e degli istituti penitenziari. In alternativa, possono essere usate le stesse piattaforme online previste per il civile, *"laddove non sia necessario garantire la fonia riservata tra la persona detenuta, internata o in stato di custodia cautelare ed il suo difensore e qualora il numero degli imputati consenta la reciproca visibilità"*.

Il Decreto "cura-Italia" e la giustizia.

A seguito del Consiglio dei Ministri del 16 marzo 2020 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 il **decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18³**, denominato **Decreto #curaItalia**, finalizzato a potenziare il servizio sanitario nazionale e dare un sostegno

² Provvedimento DGSIA: <http://avvocati.it/sites/default/files/news/allegati/2020-03/DGSIA%2C%20provvedimento%20udienze%20telematiche.pdf>

³ Decreto-Legge n. 18 del 17 marzo 2020: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/03/17/70/sg/pdf>

economico a famiglie, lavoratori ed imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Esso è intervenuto anche sul fronte giustizia prevedendo, all'art. 83, la proroga delle misure, già adottate con decreto legge 8 marzo 2020 n. 11, di rinvio d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020 delle udienze calendarizzate dal 9 marzo al 15 aprile 2020 dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, e la sospensione, nello stesso periodo, del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili, penali ed amministrativi, salve specifiche eccezioni.

Invero, i suddetti rinvii non operano in caso di:

- cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio;
- cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità; procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione;
- procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo e per quelli aventi carattere di urgenza;
- procedimenti necessari ad assumere prove indifferibili; nei casi di cui all'articolo 392 c.p.p..

Per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, inoltre, per il periodo compreso tra il 16 aprile ed il 30 giugno 2020, i capi degli uffici giudiziari, sentiti l'autorità sanitaria regionale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, hanno l'obbligo di adottare le misure organizzative per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della Salute, al fine di evitare assembramenti all'interno degli uffici giudiziari e contatti ravvicinati tra individui.

Nel settore penale poi, dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare deve essere assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto.

Invece, negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, a decorrere dal 9 marzo 2020 e sino al 22 marzo 2020, i colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati sono svolti a distanza mediante apparecchiature e collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile, o mediante corrispondenza telefonica.

A tal proposito, per quanto concerne gli istituti penitenziari, non è superfluo evidenziare che l'art. 86 del suddetto Decreto mira a ripristinare la piena funzionalità ed a garantire le condizioni di sicurezza degli istituti penitenziari danneggiati nel corso delle proteste dei detenuti anche in relazione alle notizie sulla diffusione epidemiologica a livello nazionale del Covid-19; pertanto, è stata autorizzata la spesa di euro 20.000.000 nell'anno 2020 per la realizzazione di interventi urgenti di ristrutturazione e di rifunzionalizzazione delle strutture e degli impianti danneggiati, nonché per l'attuazione delle misure di prevenzione della diffusione del COVID-19 nelle carceri.

Militerni & Associati
Dott.ssa Martina Esposito